



Provincia di Padova

# GLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DELLA TRASPARENZA E L'IPOTESI DI PIATTAFORMA UNICA

Padova, 18 novembre 2024

Dott. Franco Nicastro

I **dati** si chiamano così perchè devono essere "**dati**", altrimenti si chiamerebbero "**tenuti**"...

*dal pubblico, durante l'incontro con David Osimo*

**Forum PA 2010**

“Non chiedetevi quello che i **cittadini possono fare con i dati**, voi **pubblicateli**. Poi penseranno ad una **forma di utilizzo che vi stupirà**”.

*Sindaco di Toronto (Canada)*

# Trasparenza e semplificazione

Nel corso degli ultimi decenni “**trasparenza**” e “**semplificazione**” sono apparse molto spesso come **parti integranti di un vocabolario** e come **elementi di immagine di politiche programmatiche** quasi sempre **vuote e non tangibili**, alle quali è difficile dare una risposta.

# Il nuovo modo di intendere la trasparenza

Il concetto di **trasparenza** è uno dei richiami più presenti nella legislazione degli ultimi anni e soprattutto nelle continue riforme della P.A.

Trasparenza quale:

- strumento di **garanzia** del buon **andamento** e dell'**imparzialità**;
- **diritto alla conoscibilità**;
- mezzo idoneo a consentire un **controllo** sullo stesso operato delle amministrazioni.

# Cosa succedeva in passato...?




*La trasparenza ha avuto sempre lo stesso significato odierno...?*




# Il nuovo modo di intendere la trasparenza

In passato la trasparenza è sempre stata vista dal “**lato del cittadino**” e, quindi, in una **dimensione difensivistica**.



I vari istituti volti a garantirla sono serviti a consentire ai privati di difendersi dall'attività svolta dalle PP.AA. e, solo in **via riflessa**, sono stati considerati come strumenti utili a consentire il buon andamento della P.A..

# Il nuovo modo di intendere la trasparenza





# Le tappe della trasparenza

*Cosa succedeva prima della legge n. 241/1990?*

Segreto dell'agire amministrativo = la **regola**

Diritto di conoscibilità = **eccezione**

Il segreto era riferito addirittura ai **doveri comportamentali** del pubblico dipendente (art. 15 del DPR n. 3/1957):

- tenuto a mantenere **riserbo sui fatti dell'amministrazione**;
- **a non fornire**, a chi non ne avesse diritto, **informazioni e comunicazioni** relative ai procedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.

# Le tappe della trasparenza

## Legge n. 241/1990

Introduce:

- “**partecipazione individuale**” e “**preconflittuale**”, volta a dipanare conflitti e controversie per quanto possibile, già nella fase procedimentale, in modo che le divergenze non diano luogo a contenzioso;
- **riconoscimento di un accesso a soggetti legittimati**;
- Garanzie al cittadino circa **diritto di un’informazione qualificata** nell’ambito dei procedimenti;

# Le tappe della trasparenza

## Legge n. 241/1990

- **Non contempla la trasparenza tra i principi generali** dell'azione amministrativa, nonostante costituisca un evidente **collante** dei nuovi istituti introdotti;
- viene infatti **sostanzialmente identificata con l'accesso formale agli atti amministrativi**, quale strumento di “**difesa**” nei confronti dell'amministrazione.

# Le tappe della trasparenza

Legge n. 15/2005

E' la legge n. 15/2005 che **introduce** la trasparenza quale **principio generale dell'attività amministrativa.**

# Le tappe della trasparenza

## D. Lgs. n. 150/2009

Con il D.lgs. n. 150/2009 la trasparenza subisce una **mutazione** ed è configurata come

**“accessibilità totale”**

a una serie di dati tendenzialmente onnicomprensivi dell'**azione** e dell'**organizzazione** delle amministrazioni.

# Le tappe della trasparenza

## Legge n. 190/2012

Lungo la linea tracciata dal d.lgs. n. 150/2009, la legge n. 190/2012 ha introdotto una serie di **strumenti finalizzati alla prevenzione della corruzione nella P.A.**, rimettendo, inoltre, ad una delega specifica il **riordino** della disciplina riguardante gli **obblighi di trasparenza** da parte delle pubbliche amministrazioni.

# Il Decreto Legislativo n. 33/2013

In attuazione di una delega contenuta nella legge n. 190/2012:

- **riordina** la materia prevedendo in un unico testo tutti gli obblighi legislativi di pubblicazione;
- definisce la trasparenza quale **accessibilità totale delle informazioni** concernenti l'**organizzazione** e l'**attività** delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di **favorire forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

# Il Decreto Legislativo n. 33/2013

Con il d.lgs. n. 33/2013 viene consacrata una nuova **concezione** della trasparenza amministrativa:

le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche non sono più soltanto accessibili su richiesta dell'interessato (attraverso il tradizionale esercizio del diritto di accesso), ma **sono direttamente pubblicate sui siti istituzionali e quindi messe a disposizione di chiunque vi abbia interesse.**



# Il Decreto Legislativo n. 33/2013

Il d.lgs. n. 33/2013 ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo **diritto soggettivo**:

una nuova **pretesa informativa** in capo al cittadino che **coincide con la garanzia, accordata a chiunque, di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.**

# Il Decreto Legislativo n. 33/2013

In base a questa disposizione, una volta che l'ordinamento **abbia qualificato** come “**pubblico**” un determinato documento, informazione o dato, sorge:

- in **capo a qualsiasi soggetto** il **diritto di conoscerlo** indipendentemente dall'esistenza di una particolare legittimazione;
- in **capo ad ogni amministrazione** l'obbligo di **renderlo pubblico**.

# Il Decreto Legislativo n. 33/2013

La legge riconosce a chiunque un vero e proprio

**diritto soggettivo alla conoscibilità**

**superando definitivamente** la configurazione della trasparenza attraverso **l'accesso soggettivamente delimitato**, collegata solo alla **necessità** di **difendere determinati interessi** con riguardo a specifiche esigenze di tutela.

# Il Decreto Legislativo n. 33/2013

**Non è più rilevante il profilo soggettivo:** chi può avere l'informazione

ma **diventa determinante**

**il profilo oggettivo:** se quel dato rientri nell'elenco di quelli che la legge stabilisce siano pubblici.

# Il Decreto Legislativo n. 33/2013

La **conoscibilità dei dati pubblici** diventa una **conseguenza automatica** dell'inserimento di quei dati tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

**Il d.lgs. n. 33/2013 individua quali siano le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.**

# Il Decreto Legislativo n. 33/2013

Si tratta di una vera e propria **chek list** che le Amministrazioni devono seguire, **distinta in più categorie di dati**, che riguarda le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.



# Il Decreto Legislativo n. 33/2013

Il D.lgs. 33/2013 **introduce** quindi l'**obbligo di pubblicare** in apposita pagina del sito web istituzionale - "**Amministrazione Trasparente**" - una serie di dati, documenti, atti ed informazioni.





# Amministrazione Trasparente


MACROSEZIONE
Disposizioni generali
Organizzazione
Consulenti e collaboratori
Personale
Bandi di concorso
Performance
Enti controllati
Attività e procedimenti
Provvedimenti
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bilanci

MACROSEZIONE
Beni immobili e gestione patrimoniale
Controlli e rilievi sull'Amministrazione
Servizi erogati
Pagamenti dell'Amministrazione
Opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Interventi straordinari e di emergenza
Altri contenuti



# La centralità del sito web

Il **principale strumento** attraverso cui trova attuazione la disciplina della trasparenza è rappresentato dalla **pubblicazione dei dati** e delle **informazioni** sui siti istituzionali



# Il decreto legislativo n. 97/2016

Ridefinisce l'**ambito di applicazione** degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

**Semplifica, riduce, razionalizza , precisa** gli obblighi di pubblicazione;

Introduce **nuovi obblighi di pubblicazione** (es., situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti);

# Il decreto legislativo n. 97/2016

**Individua i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni** per la violazione degli obblighi di trasparenza;

Introduce una **nuova forma di accesso civico** ai dati e ai documenti pubblici, simile a quella che nei sistemi anglosassoni è definita ***Freedom of information act* (Foia)**.

# Il decreto legislativo n. 97/2016

dall'accessibilità totale



Al “FOIA italiano”

# Cosa si intende oggi per «trasparenza»?

La **trasparenza** amministrativa è **intesa** oggi come:

*accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*

(Art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013)



# L'accessibilità totale

*Accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.*




**Vecchio oggetto**

**Nuovo oggetto**



*Accessibilità totale dei **dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni** (a prescindere dall'ambito concernente l'organizzazione e l'attività amministrativa).*

# Il sistema di conoscibilità dei dati e dei documenti detenuti dalle P.A.



# Il sistema di conoscibilità dei dati e dei documenti detenuti dalle P.A.

L'accessibilità totale si esplica sostanzialmente attraverso due distinte modalità:

- L'accesso su richiesta (*divulgazione reattiva*);
- La pubblicazione online dei dati (*pubblicazione proattiva*).



# L'accesso su richiesta

**Accesso agli atti, legge n. 241/1990**

**Accesso civico semplice, art. 5, c.1, d.lgs. n. 33/2013**

**Accesso civico generalizzato, art. 5, c.2, d.lgs. n. 33/2013**

**Altri accessi «settoriali»**

# La pubblicazione online

**Obblighi di pubblicazione in «Amministrazione Trasparente»**

**Altri obblighi di pubblicazione**

***Tale sistema di accessibilità totale e di divulgazione del patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni:***

- ***ha sempre funzionato?***
- ***ha avuto criticità applicative?***

# I problemi attuativi

Dopo alcuni anni dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, **la prassi ha evidenziato diversi problemi applicativi:**

- le amministrazioni, specie di piccole dimensioni e a livello locale **hanno faticato per ragioni organizzative** ad adempiere e aggiornare in maniera puntuale i molteplici obblighi di pubblicazione;
- le modalità di pubblicazione **non sono state in grado di garantire la piena accessibilità** a informazioni aggiornate riutilizzabili e di qualità, generando quel fenomeno di «**opacità per confusione**» già segnalato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 20 del 23.01.2019).

# I problemi attuativi

Per **far fronte a tali criticità**, accanto a una **cauta razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione**, il d.lgs. n. 97/2016 ha previsto **alcuni meccanismi di semplificazione** di portata generale, che **avrebbero dovuto apportare benefici** all'intero sistema di trasparenza:

- **l'introduzione di modalità semplificate di pubblicazione;**
- **la valorizzazione delle banche dati esistenti.**

# Gli strumenti di semplificazione

Il d.lgs. n. 97/2016:

- ha previsto un **meccanismo di semplificazione a carattere orizzontale**, rimettendo all'**ANAC** il potere di **individuare** dati, documenti e informazioni (corrispondenti a singoli obblighi) la cui **pubblicazione integrale è sostituita da quella in forma riassuntiva**, attraverso la messa a disposizione di informazioni elaborate per aggregazione;
- ha rimesso sempre all'**ANAC** il **potere di graduare**, questa volta in **prospettiva verticale**, l'**intensità** e l'**estensione** degli obblighi di pubblicazione in **relazione alle dimensioni delle amministrazioni e degli enti** soggetti al decreto, nonché alla **natura** e all'**attività** svolta da questi ultimi;

# Gli strumenti di semplificazione

Il d.lgs. n. 97/2016:

- ha disposto l'**apertura al pubblico di dieci banche dati** (individuate nell'allegato B del decreto), fino a quel momento riservate alle amministrazioni detentrici. **Sfruttando la pubblicazione di tali banche dati**, è stato previsto un incisivo meccanismo di **deflazione degli obblighi di pubblicazione**: alle amministrazioni è **consentito adempiere a questi ultimi comunicando** i dati, i documenti e le informazioni da esse detenute al soggetto responsabile della banca dati e pubblicando sul proprio sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, il **collegamento ipertestuale** alla medesima banca dati che contiene quanto trasmesso.

# Gli strumenti di semplificazione

Con **tali rimedi** sarebbe stato possibile, da un lato, **ridurre il carico di** lavoro per le pubbliche amministrazioni dovuto all'assolvimento della pubblicazione obbligatoria sui siti web istituzionali e, dall'altro, **offrire ai cittadini una migliore e più immediata via di accesso** alle informazioni pubbliche.

Si tratta di strumenti potenzialmente molto efficaci ma, come spesso accade all'esito delle riforme, passibili di incontrare difficoltà nella prassi attuativa.



# I problemi attuativi

*Tali meccanismi di semplificazione sono stati attuati?*

*Se sì, in quale misura? La loro implementazione ha riscontrato difficoltà nella prassi?*

*Quanto hanno influito fattori intrinseci e problematiche attuative?*

# La pubblicazione in forma riassuntiva e la graduazione degli obblighi di pubblicazione

Il **primo strumento di semplificazione** (disciplinato dall'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013), ha previsto la **possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione**, in sostituzione della pubblicazione integrale.

In particolare, è stato conferito all'ANAC il **compito di individuare**, in conformità con i principi di proporzionalità e semplificazione, **i dati, i documenti e le informazioni da assoggettare a tale forma di pubblicazione sintetica**.

# La pubblicazione in forma riassuntiva e la graduazione degli obblighi di pubblicazione

Il **secondo strumento** (contenuto nel successivo comma l-ter), consente all'**ANAC**, in sede di **adozione del PNA**, di **modulare gli obblighi di pubblicazione** e le relative modalità di attuazione in **relazione alla natura dei soggetti**, alla loro **dimensione organizzativa** e alle **attività svolte** prevedendo, in particolare, **modalità semplificate per i comuni fino a 15.000 abitanti, per i comuni sotto i 5.000 abitanti, per le Unioni dei Comuni, per gli ordini e collegi professionali.**

# La pubblicazione in forma riassuntiva e la graduazione degli obblighi di pubblicazione

## *Quali sono queste misure nel dettaglio?*

- **Il collegamento ipertestuale** ad altro sito web istituzionale **ove i dati siano già resi disponibili**;
- la **semplificazione** degli obblighi di pubblicazione relativi **all'organizzazione**, che possono essere assolti mediante la messa a disposizione sul sito web istituzionale di un **organigramma semplificato**;
- la **possibilità di pubblicare** alcuni dati in un **formato diverso da quello tabellare**, come ad esempio **schemi di pubblicazione**, sempre avendo chiara la finalità di rendere facilmente accessibili i contenuti informativi;

# La pubblicazione in forma riassuntiva e la graduazione degli obblighi di pubblicazione

## *Quali sono queste misure nel dettaglio?*

- Nei **Comuni sotto i 5.000 abitanti** per gli atti o i documenti che devono essere pubblicati **sia nell'albo pretorio on line sia nella sezione Amministrazione trasparente**, la pubblicazione può essere assolta mediante un **collegamento ipertestuale da quest'ultima al primo**, ove l'atto o il documento sia già presente;
- Nei **Comuni sotto i 5.000 abitanti**, l'obbligo relativo alla **pubblicazione semestrale** in forma di elenco dei **provvedimenti** adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, in alcuni casi, **può essere assolto mediante la pubblicazione integrale** dei corrispondenti atti, laddove la **rielaborazione di questi ultimi in elenchi risulti onerosa**.

# L'apertura delle banche dati e i collegamenti ipertestuali

Il d.lgs. n. 97/2016 ha **introdotto l'art. 9-bis**, rubricato "Pubblicazione delle banche dati", al fine di **ridurre gli oneri di pubblicazione** di dati, informazioni e documenti **già acquisiti** da alcune banche dati individuate nell'allegato B del medesimo decreto.

L'**intento semplificatorio** alla base della previsione **muoveva dalla considerazione** secondo cui, posto che le banche dati di cui all'allegato B **vengono alimentate da svariati obblighi di comunicazione in capo alle amministrazioni detentrici**, è possibile **riconnettere a questi ultimi un obbligo di pubblicazione**.



# L'apertura delle banche dati e i collegamenti ipertestuali

L'attuazione sul piano concreto ha **incontrato alcune difficoltà**:

- il contenuto delle banche dati a volte **non corrisponde** agli obblighi di pubblicazione;
- la struttura e i campi con cui le stesse banche dati sono organizzate **non rispecchia spesso quanto previsto dal decreto trasparenza**; anche laddove vi sia corrispondenza, l'intellegibilità e la fruibilità dei dati e delle informazioni **risulta talvolta limitata**;
- alcune banche dati **mostrano parte delle informazioni rilevanti sotto forma di dati aggregati**;
- sussiste, infine, un **difetto di coordinamento** fra le stesse banche dati, giacché più di un obbligo è presente in varie banche dati, restando in alcuni casi non pienamente assolto da nessuna di esse.

# L'apertura delle banche dati e i collegamenti ipertestuali

Queste **criticità** sarebbero riconducibili ad **alcune ragioni**:

- le banche dati di cui all'art. 9-bis sono **state realizzate prima dell'entrata in vigore del decreto trasparenza** e **istituite per scopi diversi** da quelli che si prefigge tale disciplina;
- posto che il web **muta nel tempo**, la creazione di un collegamento ipertestuale **potrebbe essere possibile unicamente a una pagina ipertestuale**, che è cosa diversa da un database;
- le sezioni Amministrazione trasparente sono in gran parte **gestite da applicativi** che accedono in maniera **dinamica ai dati da pubblicare** e, non essendo pagine html, **non riescono a ospitare facilmente un collegamento ipertestuale**;



# L'apertura delle banche dati e i collegamenti ipertestuali

- è **difficile** poi che **l'amministrazione detentrica** dei dati possa – non avendone la competenza – **certificare che questi ultimi corrispondano agli obblighi di pubblicazione**;
- considerato che questi ultimi **non sono stati individuati** a partire da banche dati esistenti, è improbabile che quelle elencate nell'art. 9-bis **contengano i medesimi dati da pubblicare e prevedano le stesse tempistiche indicate dal decreto trasparenza.**

# L'apertura delle banche dati e i collegamenti ipertestuali

Accanto a questi problemi di carattere “**strutturale**”, ne sono emersi altri in via di **prassi**:

- da un lato, le **amministrazioni tenute a comunicare i dati a volte non assolvono con precisione agli obblighi** imposti dalle normative di settore;
- dall'altro, le **amministrazioni riceventi**, per diversi motivi, **non mettono sempre a sistema i dati** che recepiscono nell'ottica delineata dall'art. 9-bis, limitandosi talvolta a raccogliarli e pubblicarli in forma aggregata talaltra a conformarsi al contenuto delle banche dati, distaccandosi così dagli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013.

# L'apertura delle banche dati e i collegamenti ipertestuali

Il complesso delle difficoltà evidenziate **ha limitato**, di fatto, il **meccanismo di semplificazione di cui all'art. 9- bis**, con l'effetto che le singole amministrazioni hanno **dovuto provvedere in via autonoma alla pubblicazione** di dati corrispondenti ai predetti obblighi, nonostante la comunicazione dei medesimi ai soggetti detentori delle banche dati, con evidente duplicazione degli oneri.

# L'apertura delle banche dati e i collegamenti ipertestuali

Le problematiche descritte hanno riguardato, fra l'altro, **anche la materia della contrattualistica pubblica**.

In tale settore, tuttavia, il nuovo Codice dei contratti pubblici (artt. 20 e 28) ha apportato **diverse modifiche volte a semplificare le attività di trasmissione e reperimento dei dati**, nonché ad **evitare sovrapposizioni**, sfruttando le opportunità offerte dalle più moderne tecnologie.

# L'apertura delle banche dati e i collegamenti ipertestuali

Il sistema prevede **l'invio alla Banca dati dei contratti pubblici** gestita da ANAC dei dati individuati dal Codice **man mano che gli stessi vengono creati**, e che saranno **comunicati una sola volta** per **adempiere alle diverse finalità** (pubblicità legale, pubblicità obbligatoria a fini di trasparenza, alimentazione della Banca dati) e **resi infine accessibili nella sezione Amministrazione trasparente mediante un link** alla suddetta Banca dati, ricalcando il meccanismo dell'art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013.

# La piattaforma unica della trasparenza

La **semplificazione degli obblighi di pubblicazione** è una delle riforme abilitanti contenute nel PNRR che prevede: *“Un’unica piattaforma per la trasparenza amministrativa alleggerirà gli obblighi di pubblicazione delle varie amministrazioni su proprie piattaforme; un unico accesso alle informazioni pubbliche è idoneo ad avere evidenti effetti di semplificazione”*.

# La piattaforma unica della trasparenza

Le disposizioni sulla trasparenza **prevedono obblighi di pubblicazione** di numerosi atti, obblighi **non sempre giustificati da effettive esigenze di conoscibilità** dei cittadini e **assai onerosi** per gli uffici, soprattutto degli enti minori.

Per questo ANAC ha avviato il percorso per la creazione della **Piattaforma della Trasparenza** che **diventerà l'unico punto di accesso e consultazione dei dati** che le amministrazioni sono chiamate a rendere conoscibili in virtù del d.lgs. 33/2013, semplificandone la pubblicazione e la consultazione.



# La piattaforma unica della trasparenza

ANAC ha quindi definito un primo **set di schemi di pubblicazione dei dati** oggetto di pubblicazione obbligatoria, con l'obiettivo di arrivare a un **modello standard** e ha attivato una consultazione sul proprio sito (**<https://www.anticorruzione.it/schemi-di-pubblicazione-dei-dati>**).

Si tratta di **14 schemi relativi a obblighi** anche molto rilevanti previsti dal d.lgs. 33/2013 (p.es. articoli 26 e 27, articolo 35, articolo 4bis...) che partono dalle medesime premesse e appaiono molto dettagliati. Lo scopo, già dichiarato dalla norma, è quello di **uniformare le modalità di pubblicazione e renderle comparabili**.

Gli schemi **risultano ripercorrere fedelmente le previsioni normative** che dettano i rispettivi obblighi di pubblicazione e contengono quindi **articolati e meticolosi elenchi di adempimenti, standardizzando pertanto la attuale situazione normativa**.



# La piattaforma unica della trasparenza

Si tratta di un **sistema centralizzato di obblighi di pubblicazione** facilmente accessibile e in grado di rafforzare i livelli di trasparenza, anche al fine di ridurre gli oneri per le pubbliche amministrazioni.

L'idea di creare a un **canale unico di accesso** per i cittadini rappresenta una evoluzione importante e **in linea con altre esperienze europee**, basti pensare alla normativa spagnola che, accanto alla pubblicazione sui siti web istituzionali, ha previsto un **"Portale della trasparenza"** contenente tutte le informazioni, relative alle amministrazioni di livello nazionale e locale, assoggettate agli obblighi di pubblicità.

- 228 obblighi di pubblicazione (caricamenti);
- Aggiornamento medio annuo (in difetto): 3 volte;
- Totale: 684 caricamenti;
- Amministrazioni pubbliche italiane: 20.000 circa;
- Caricamenti totali: 13.680.000;
- Tempo medio a caricamento (in difetto): 20 minuti.

Moltiplichiamolo per il totale dei caricamenti e viene: 273.600.000 minuti, pari a 4.560.00 ore di lavoro, che rapportate a circa 1500 ore lavorative annue, costituiscono

**3040 unità lavorative, preposte solo per il caricamento dei dati.**

**Ne vale la pena?**

# Le statistiche dell'ANAC

Nel 2018-2019 ANAC ha effettuato un **monitoraggio sulle visualizzazioni/accessi** della sezione «Amministrazione Trasparente» dei siti istituzionali di **n. 20 capoluogo di Regione**, al fine di meglio **comprendere quanto sia avvertita l'importanza della trasparenza** da parte dei cittadini e **quanto vengano utilizzati gli strumenti messi a disposizione** dalle Amministrazioni per renderla concreta.

# Le statistiche dell'ANAC

L'analisi è stata effettuata con riferimento alle **sotto-sezioni** che **possono ritenersi significative** ai fini dell'analisi iniziale in relazione all'**organizzazione**, alle **attività** e all'**utilizzo delle risorse pubbliche**:

- Organizzazione (art. 14, d.lgs. 33/2013);
- Consulenti e collaboratori (art. 15, d.lgs. 33/2013);
- Provvedimenti (art. 23, d.lgs. 33/2013);
- Attività e procedimenti (art.35,d.lgs33/2013);
- Bandi di gara e contratti (art. 37, d.lgs. 33/2013);
- Bilanci (art. 29, d.lgs. 33/2013);
- Dati sui pagamenti (art. 4 bis, comma 2).

# Le statistiche dell'ANAC

Il monitoraggio ha permesso di evidenziare alcuni aspetti di interesse:

- Il Comune di Milano **ha registrato il maggior numero di accessi** (852.022 su 1.378.689 abitanti);
- Il Comune di Aosta **ha registrato il minor numero di accessi** (2.598 su 34.008 abitanti);
- Il **totale degli accessi per abitante è pari al 14,87%** (di tutte e 20 le città);
- **La percentuale media di accessi per abitante è pari allo 0,74%.**

# Le statistiche della Provincia di Padova

Tra coloro che **hanno avuto accesso al sito internet della Provincia di Padova** nei primi 10 mesi del 2024:

- Su **687.446** accessi, **161.838** si sono registrati nelle pagine di «Amministrazione Trasparente», pari al **23,54%**;
- Le pagine di «Amministrazione Trasparente» **più visitate** sono: **concorsi e procedure selettive, appalti e bandi.**

***Cara burocrazia,  
.... Ma non dovevamo vederci più?***



IN FONDO E' TUTTO  
PIU' SEMPLICE  
DI QUELLO  
CHE TEMIAMO.



# Grazie a tutti per l'attenzione!



## Buon lavoro!



Provincia di Padova

**Dott. Franco Nicastro**

Dirigente, Vicesegretario generale e Responsabile della Trasparenza della Provincia di Padova

Mail: [franco.nicastro@provincia.padova.it](mailto:franco.nicastro@provincia.padova.it)

Tel: 0498201229